

UNIVERSITÀ



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX
"Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana"

n. 959 del 3 APR. 2020

Città di Modica

Incep. 627/2020
628

Oggetto: Servizio di conferimento rifiuti sopravaglio (CER 19.12.12) provenienti dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa presso l'impianto sito in c.da Valanghe D'Inverno, Motta S. Anastasia (CT) – Approvazione schema contratto Ditta "OIKOS S.p.A." e impegno spesa presuntiva occorrente - Anno 2020 - "CIG: "8260910E93"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con D.D.G. n. 203 del 22.04.2010, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi ubicata in C.da Cava dei Modicani nel Comune di Ragusa;
- con D.D.S. n. 377/SRB del 18.12.2009 l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha autorizzato alla Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A. un impianto mobile costituito da Trituratore per le operazioni D14 E R4;

Vista l'Ordinanza n. 4/Rif. del 07 giugno 2018 relativa al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti in Sicilia, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e che, fra l'altro, autorizza, temporaneamente, l'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa, reiterando parzialmente le Ordinanze n° 2/Rif. del 28 febbraio 2018 e n° 3/Rif. del 08 marzo 2018;

Considerato che:

- con nota prot. n. 1670 del 18.06.2018 la SRR ATO 7 Ragusa comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente il completamento delle opere di ricollocazione dell'impianto in area esterna alla vasca della discarica di C.da Cava dei Modicani in Ragusa, completi dei correlati presidi ambientali in aderenza al crono programma;
- in data 12 e 16 luglio 2018 la società Sicula Trasporti srl, gestore dell'impianto di discarica sito in Catania –Lentini comunicava al Dipartimento Regionale dell'Ambiente una situazione di sovraccarico dei quantitativi di rifiuti conferiti presso il proprio impianto determinando gravi problematiche nella gestione dell'impianto di trattamento meccanico, chiedendo, pertanto, una riduzione degli stessi;

Tenuto conto delle criticità tecniche-gestionali derivanti dall'elevato flusso di rifiuti conferito presso l'impianto della società Sicula Trasporti srl, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha ritenuto opportuno individuare nella discarica Cava dei Modicani il sito dove poter fare conferire, anche nel rispetto del principio di prossimità, i rifiuti indifferenziati prodotti nei territori dei Comuni di Modica, Santa Croce Camerina e Vittoria (che conferivano fino ad allora presso l'impianto della Sicula Trasporti srl);

Visti:

- il D.D.G. n. 798 del 18.07.2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a parziale modifica del decreto D.D.S. n° 1290 del 29.09.17, ha autorizzato il Comune di Modica, appartenente alla SRR Ragusa Provincia, a conferire, con decorrenza 20 luglio 2018 e sino a nuova e diversa disposizione, i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti nel proprio territorio, presso l'impianto di C.da Cava dei Modicani in Ragusa nel rispetto dei limiti quantitativi imposti come da allegato A, parte integrale e sostanziale del suddetto D.D.G. n. 798 del 18.07.2018;
- l'Ordinanza n° 7/Rif del 03.12.2018 del Presidente della Regione Siciliana, a seguito della quale il Commissario Straordinario, ing. Nicola Russo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 555 del 13.04.18, ha garantito la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei comuni afferenti la SRR "ATO 7 Ragusa" e, in particolare, la conduzione dell'impianto TMB in esercizio presso la discarica dell'ATO in liquidazione, in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2 bis della L.R. n° 9/2010;
- le ordinanze prot. n° 39551 del 03.12.2018 e n° 01/2019 prot. n° 9220 del 01.04.19 e n° 2/2019, prot. n°21942 del 31.07.19 come modificata con Ordinanza n° 03/2019, prot. n° 23087 del 14.08.19, n° 05 del 31.10.19 come modificata con ordinanza n° 06/2019 prot. n° 34352 del 25.11.2019, n. 01/2020 del 30.01.2020, con le quali il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa ha ordinato la prosecuzione del servizio di TMB dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi nell'impianto sito in c.da Cava dei Modicani, rispettivamente, per il periodo dal 03.12.2018 al 31.03.2019 e dal 01.04.19 al 31.07.19, dal 01.08.19 al 31.10.2019, dal 01.11.2019 al 31.01.2020 e dal 01.01.2020 al 30.04.2020 nel rispetto del limite imposto dalla Regione;

Atteso che, con nota prot. n° 3662 del 04.12.18, il Commissario Straordinario, al fine di evitare qualsiasi criticità nel ciclo integrato dei rifiuti a diretta influenza dei servizi di raccolta differenziata nei territori dei Comuni della Provincia di Ragusa, ha richiesto, come già previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 4/Rif/2018, alla Ditta "OIKOS S.P.A." la disponibilità ad accettare presso il proprio impianto sito in c.da Valanghe D'Inverno, Motta S. Anastasia (CT), giusto D.R.S. di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221, pubblicato in GURS il 19.03.2009, la matrice merceologica di sopravaglio (frazione secca) a conclusione della fase di trattamento meccanico del rifiuto conferito dai Comuni a seguito dell'Ordinanza prot. n° 39551 del 03.12.2018 del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;

Vista la nota prot. Val/Com/009Dic/1157U/2018 del 04.12.2018, con la quale la Ditta "OIKOS S.p.A." ha comunicato la propria disponibilità, a ricevere la frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12) prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati effettuato presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani, previo acquisizione Nulla Osta da parte del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Considerato che il contratto di servizio dovrà essere firmato dai singoli Comuni (quali produttori primari dei r.s.u. indifferenziati), dall'ATO RAGUSA S.p.A. in liquidazione (quale soggetto che ne cura il relativo pre-trattamento e la selezione) e dalla OIKOS S.p.A. (gestore dell'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, che riceverà la detta frazione secca da sopravaglio - CER 19 12 12);

Visti:

-il provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, prot. n° 51477 del 04.12.18 7, con il quale il predetto impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla Ditta "OIKOS S.P.A.", è stato autorizzato all'attività di abbancamento dei sovralli prodotti dal trattamento meccanico di tritovagliatura e biostabilizzazione dei r.s.u. indifferenziati conferiti dai Comuni presso il TMB di Cava dei Modicani, restando, comunque, in capo alla Società ATO l'onere di poter individuare, a seguito indagini di mercato, ulteriori gestori disponibili alla ricezione di detta frazione secca da sopravaglio - CER 19 12 12 prodotta a seguito trattamento meccanico

presso il citato TMB di Cava dei Modicani, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti;

- il Verbale della riunione del 21.01.19, avente ad oggetto il servizio di accettazione e successivo smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di smaltimento gestito dalla Ditta "OIKOS S.p.A.", convocata dal Commissario Straordinario, ing. Nicola Russo, con i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa, l'ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione, la ditta "Impreser srl" che gestisce il TMB di Cava dei Modicani e la stessa Ditta "OIKOS S.p.A.", gestore della discarica di Motta S. Anastasia (CT), a seguito della quale, come richiesto dai Comuni presenti alla riunione, il Commissario si è reso disponibile ad interpellare i soggetti gestori di altri impianti per l'individuazione di un sito alternativo per lo smaltimento dei rifiuti di che trattasi, così come previsto dalla citata nota della Regione Siciliana del 04.12.2018, facendo presente che, comunque, nella valutazione complessiva dell'impianto in cui conferire sono da considerare oltre ai costi di smaltimento anche i costi di trasporto;

Preso atto della nota prot. SRR ATO 7 Ragusa/04 febbraio 2019/417 /UI, Rif. G.C. 147/04.02.19, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato che:

-le indagini di mercato effettuate aventi l'obiettivo di individuare ulteriori siti alternativi di Gestori autorizzati al ricevimento del sopravvaglio (CER 19 12 12) prodotto dal TMB di Cava dei Modicani, non hanno avuto alcun esito, in quanto *"nessuna disponibilità dei Soggetti invitati è stata manifestata nei termini previsti"*, pertanto *"il servizio in oggetto proseguirà, giusta nota prot. n° 51477 del 04.12.18 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti mediante il conferimento presso l'impianto I.P.P.C. OIKOS S.p.A."*;

- la contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da sopravvaglio dell'ATO – Gestione Commissariale – presso l'impianto della ditta "OIKOS S.p.A." connessi al rifiuto "tal quale" conferito dai Comuni presso il TMB di Ragusa saranno regolati sulla base dei report mensili emessi dall'ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione – Gestione Commissariale, mentre la corrispondente fatturazione dei sovralli attribuiti al periodo successivo al 01.01.19 dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta "OIKOS S.p.A." nei confronti di ogni singolo Comune;

- il contratto di servizio, che disciplina le condizioni operative ed economiche di rispettiva competenza, dovrà essere sottoscritto tra Comune – ATO in Liquidazione/gestione Commissariale e OIKOS S.p.A.;

Visto l'allegato schema di contratto con cui vengono disciplinate le condizioni operative ed economiche intrattenute tra Comune – ATO in Liquidazione/gestione Commissariale e OIKOS S.p.A., da cui si evince che:

- la Società "OIKOS S.p.A." è stata autorizzata alla gestione della detta discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. n° 981 del 09.08.2019 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti, a rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n° 221 del 2009;

- così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dei Rifiuti e delle Acque, come da tariffa approvata con D.D.G. n° 1396/19, il gestore emetterà fatture applicando la tariffa di € 60,91/t, salvo conguaglio e fatti salvi gli adeguamenti normativi, oltre al Tributo Speciale per € 6,24/t. come per Legge, e oltre agli oneri di mitigazione ambientale (royalties) per € 4,32/t e, ancora, oltre IVA come per Legge;

- in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi adeguamenti disposti;

- il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi di tritovagliatura, è la società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione in Gestione Commissariale, la quale intende conferire unicamente frazione secca di sopravvaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale è parte del presente contratto ma non è obbligata, neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti dei singoli Comuni di ciascun produttori iniziali.

- l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione con il presente contratto non assume nessun obbligo nei confronti della Oikos S.p.A..

- dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative;

Valutato che, sulla base dei quantitativi di frazione secca – CER 19 12 12 conferita per conto del Comune di Modica presso l'impianto della Ditta " OIKOS S.p.A." e sulla base dei costi relativi allo scorso anno 2019, la spesa occorrente per l'esecuzione del servizio di che trattasi nell'anno 2020, salvo conguaglio e fatti salvi gli adeguamenti normativi, può essere quantificata, presuntivamente, in € 621.500,00 di cui € 565.000,00 per servizio ed € 56.500,00 per IVA al 10%;

Atteso che, in relazione al presente impegno di spesa, presuntivamente occorrente per la copertura finanziaria del servizio di che trattasi per l'anno 2020, questo Settore ha richiesto e ha ottenuto dall'ANAC il seguente "CIG: 8260910E93";

Dato atto che il contributo a favore dell'ANAC è pari a € 375,00;

Considerato che la superiore spesa è necessaria ed indispensabile per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività e non può essere interrotto;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la somma complessiva di € 621.875,00 al capitolo 5810/00 del Bilancio 2020 in corso di formazione così suddivisa:

- € 621.500,00 IVA al 10% compresa, necessaria per la copertura finanziaria presuntivamente occorrente per l'espletamento del servizio in oggetto per il suddetto anno 2020;
- € 375,00 quale contributo a favore dell'ANAC

Visti:

- la L.R. n° 48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.lgs n°267/2000 e s.m.i.;
- il Testo unico delle norme in materia ambientale approvato con D.lgs n°152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n° 9/2010;
- la determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.19 e n° 42 del 16.01.2020 di modifica e conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- l'OREL

DETERMINA


- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) Approvare l'allegato schema di contratto con cui vengono disciplinate le condizioni operative ed economiche intrattenute tra Comune – ATO in Liquidazione/gestione Commissariale e OIKOS S.p.A. per il conferimento della frazione secca di sopravaglio (Codice CER 19 12 12), prodotta a seguito del trattamento meccanico dei r.s.u. indifferenziati conferiti dal

Comune di Modica presso l'impianto di c.da Cava dei Modicani, presso l'impianto per rifiuti speciali non pericolosi di Motta S. Anastasia (CT), c.da Valanghe D'Inverno, gestito dalla ditta "OIKOS S.p.A.";

- 3) di dare atto che:
 - sulla base di quanto meglio specificato in premessa in base alla tariffa applicata, salvo conguaglio e fatti salvi gli adeguamenti normativi, la spesa necessaria per il servizio in oggetto per l'anno 2020 può essere quantificata presuntivamente in € 621.500,00 IVA al 10% compresa;
 - il contributo a favore dell'ANAC è di € 375,00;
- 4) di impegnare al capitolo 5810/00 del Bilancio 2020 in corso di formazione, la somma complessiva di € 621.875,00 così suddivisa:
 - la spesa di € 621.500,00 IVA al 10% ed ogni altro onere compresi, necessaria per la copertura finanziaria presuntivamente occorrente per l'espletamento del servizio in oggetto per l'anno 2019;
 - la somma di € 375,00 quale contributo a favore dell'ANAC;
- 5) Di dare atto che:
 - l'impegno apposto dal Responsabile P.O. del settore finanziario sulla presente determinazione garantirà la disponibilità di cassa relativa alle somme impegnate;
 - per la Ditta "OIKOS S.p.A." con sede legale in Via Giuseppe Verdi n° 44/A – Motta S. Anastasia (CT), (P.IVA 04390280875) è stata accertata la regolarità del DURC;
 - l'affidamento oggetto della presente determinazione è identificato dal CIG n. "CIG 8260910E93" rilasciato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- 6) Di demandare al II Settore l'adozione degli atti esecutivi di competenza del presente provvedimento;
- 7) Di liquidare, con separato atto, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alla Ditta "OIKOS S.p.A.", le spettanze dovute per il servizio reso in base report mensili emessi dall'ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione – Gestione Commissariale;
- 8) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

Il Funzionario Responsabile P.O.

dott.ssa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
627/2020	03/4/2020	€ 621.500,00	5810/99	2020
628/2020	03/4/2020	€ 375,00	V	2020

Modica, 03/04/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
GIAMPIERO BELLA
 ARUBA S.P.A.
 03.04.2020
 13:07:49 UTC

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 17 APR 2020 al 21 APR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Contratto di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi

L'anno diemilaventi, il giorno _____ del mese di ~~novembre~~, in Motta Sant'Anastasia (CT), presso la sede della OIKOS S.p.A.

TRA

la società **OIKOS S.p.A.**, con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via Giuseppe Verdi, n. 44/A, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 04390280875, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., avv. Luciano Taurino, in seguito anche *Gestore IPPC*;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____ (____), in persona del Dirigente Responsabile del Settore _____, nominato giusto provvedimento sindacale n. _____ del _____, in seguito anche *Produttore iniziale*;

E

la società **ATO Ragusa S.p.A. in liquidazione**, con sede legale in Ragusa (RG), via _____, Codice fiscale e P. I.V.A. n. _____, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., _____, in seguito anche *Nuovo Produttore-Conferitore*;

Premesso

- che la OIKOS S.p.A., ha per oggetto sociale l'attività - tra le altre - di smaltimento definitivo dei rifiuti;
- che, a tal fine, la stessa è autorizzata alla gestione della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi, sita in Motta S. Anastasia (CT), contrada Valanghe d'Inverno, giusto D.D.S. 981 del 9 agosto 2019 rilasciato dall'Assessorato

Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti, provvedimento, quello citato, di rinnovo

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 221 del 2009, pubblicata in GURS il

19.03.2009;

- che con provvedimento della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, prot.

n. 19387 del 15/05/2013 è stato rilasciato il nulla osta all'avvio dell'attività di

abbancamento dei rifiuti nel predetto sito di discarica, come disposto

dall'articolo 9, commi 2 e 3, del D. LGS n. 36/2003;

- che, così come disposto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,

emetterà fatture per un complessivo importo di € 60,91/t, come da tariffa

approvata con D.D.G. n. 1396/2019, oltre royalties e Tributo Speciale variabili

in base alla tipologia di rifiuto conferito e IVA come per legge, salvo

conguaglio, fatti salvi gli adeguamenti normativi;

- che, in relazione ad eventuali nuove disposizioni da parte dell'Autorità

competente, la tariffa attualmente applicata potrà subire i relativi

adeguamenti disposti;

- Che tra le parti è intercorsa corrispondenza per mezzo della quale il

Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa – con nota prot. n° 3662

del 4/12/2018 – ha manifestato l'esigenza di dovere conferire la frazione secca

di sopravaglio (codice Cer 19.12.12), generata a seguito di trattamento

meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, proveniente dall'impianto

TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa, presso la discarica di proprietà

della Oikos S.p.A. e quest'ultima - con nota prot. n Val

/Com/099Dìc/1157U/2018 del 04/12/2018 -- ha manifestato la propria

disponibilità, previo nulla osta dell'Autorità Regionale competente, a smaltire

detti rifiuti in ragione della residua capacità di abbancamento di cui è dotata

la predetta discarica, in virtù del richiamato D.D.S. 981 del 09/08/2019;

- che l'Autorità Regionale competente, con nota del 04/12/2018, prot. n°

051477, espone le proprie considerazioni sull'argomento, non ha rilevato "

alcun elemento ostativo a che i sovralli, prodotti a seguito del trattamento

meccanico di trito vagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani

conferiti dai Comuni presso l'impianto gestito dall'ATO Ragusa S.p.A., possano

essere trasferiti presso la discarica gestita dalla società Oikos S.p.A.";

- Con nota prot. n 417 (GC 147) del 04/02/2019 il Commissario Straordinario

della SRR ha comunicato gli esiti conseguenti alle attività poste in essere

rispetto a quanto definito in sede di riunione del 21/01/2019 con i comuni

appartenenti al territorio di competenza della SRR ATO 7 Ragusa (verbale di

cui alla nota prot n 413 (CG 144) del 01/02/2019);

- che il nuovo soggetto Produttore-Conferitore del rifiuto, a seguito dei processi

di trito vagliatura, è la società ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione in

Gestione Commissariale, la quale intende conferire unicamente frazione secca

di sopravaglio generata a seguito di trattamento meccanico dei rifiuti solidi

urbani indifferenziati provenienti dalla regolare attività di raccolta e

spazzamento, così come individuati dalle voci a) e b), comma 1 dell'art.6 del

D.M. 27/09/2010 e s.m.i.;

- che l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione - Gestione Commissariale è

parte del presente contratto ma non è obbligata, neanche in solido, al pagamento delle fatture emesse dalla Oikos S.p.A. nei confronti dei singoli Comuni di ciascun produttori iniziali.

- Che l'Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione con il presente contratto non assume nessun obbligo nei confronti della Oikos S.p.A..
- che, dunque, l'intendimento delle Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, mercé la sottoscrizione del presente contratto, continuità al servizio in oggetto in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TITOLO I – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Art. 1 Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto contiene l'insieme delle norme, dei termini e delle condizioni che regolano e disciplinano i rapporti tra il *Gestore IPPC*, (OIKOS S.p.A.) il *Produttore iniziale* (il Comune di _____) e il *Nuovo Produttore-Conferitore* (ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione). Le parti si danno atto che fra il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* vige un rapporto contrattuale a seguito del DDG 1720 del 21/12/2018, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a disposto il conferimento dei rifiuti del *Produttore Iniziale* presso l'impianto di TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa per il successivo servizio di trattamento dei rifiuti solidi

urbani provenienti da Raccolta Indifferenziata e smaltimento definitivo. Il

Comune conferirà i rifiuti "tal quale" raccolti nel proprio territorio, presso

l'impianto TMB di Contrada Cava dei Modicani in Ragusa in conformità ai

provvedimenti di autorizzazione al conferimento emessi dalle Autorità

Competenti e oggi vigenti; La contabilizzazione dei conferimenti dei rifiuti da

sopravaglio dell'ATO - Gestione Commissariale presso l'impianto Oikos S.p.A.

connessi al rifiuto "tal quale" conferito dai comuni presso il TMB di Ragusa

saranno regolati sulla base dei report mensili pro-quota emessi dall'Ato Ragusa

Ambiente in Liquidazione - Gestione Commissariale e trasmessi ai Comuni e

all'impianto Oikos S.p.A.;

1.2 Con il presente contratto si conferma che il *Nuovo Produttore-Conferitore*

effettuerà il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti

da raccolta indifferenziata, biostabilizzazione e smaltimento della frazione di

sottovaglio presso il proprio impianto di TMB di contrada Cava dei Modicani in

Ragusa, nonché il servizio di trasporto della sola frazione secca del rifiuto (con

codice CER 19.12.12) presso la discarica di Valanghe d'Inverno di proprietà dei

Gestore IPPC in Motta Sant'Anastasia.

1.3 Costituiscono parte integrante del presente contratto la documentazione

tecnica di cui al successivo art. 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art.

5, comma 3; la documentazione tecnica di cui al successivo art. 5, comma 4; la

documentazione tecnica di cui al successivo art. 6, commi 3 e 4.

Art. 2 Durata e validità

2.1 Il presente contratto ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla emanazione di nuove disposizioni regionali incompatibili con le obbligazioni scaturenti dalla sua efficacia.

2.2 Eventuali ulteriori richieste di conferimento di tipologie di rifiuti con codice CER diverso da quello di cui al presente accordo contrattuale, unitamente alla necessaria preventiva disponibilità da parte del *Gestore IPPC* e autorizzazione dell'Autorità competente, saranno formalizzate con eventuale successivo diverso contratto.

2.3 L'efficacia del presente contratto, fra le altre, rimane subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2.4 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, il contratto produrrà nuovamente i suoi effetti - stante la positiva verifica documentale da parte del *Gestore IPPC* - dal momento dell'integrale ripristino di tutte le condizioni necessarie al conferimento.

TITOLO II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Verifica di conformità

3.1 L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione -- Gestione Commissariale, in quanto *soggetto Nuovo Produttore-Conferitore* dei rifiuti, dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento presso l'impianto di smaltimento, che verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

3.2 Il *Gestore IPPC* provvederà ad effettuare la verifica di conformità, sulla base dei dati forniti dal *Nuovo Produttore-Conferitore* in fase di caratterizzazione e con le medesime cadenze indicate al precedente comma 1.

Art.4 - Procedura di ammissione

4.1 L'esecuzione del servizio avverrà esclusivamente con riferimento alla tipologia di rifiuto non pericolosi conforme al codice CER 191212 proveniente dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (viene escluso pertanto il sopravaglio della lavorazione dai rifiuti organici). In ogni caso, il *Gestore IPPC* si impegna a smaltire i rifiuti che risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 nonché a tutte le altre verifiche prescritte dalle autorità competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

4.2 Nelle ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il *Nuovo Produttore-Conferitore* sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni convenute nei successivi articoli contrattuali.

4.3 Il *Gestore IPPC* ha la facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti conferiti verifiche analitiche a campione. Se nel corso delle verifiche analitiche dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dal presente contratto, il *Gestore IPPC* potrà addebitare al *Nuovo Produttore-Conferitore* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per l'eventuale smaltimento, qualora il rifiuto non possa essere ricaricato e respinto, in toto o in parte, secondo le normali procedure di accettazione dei rifiuti in discarica.

4.4 Le Parti convengono espressamente che i conferimenti saranno consentiti esclusivamente agli automezzi muniti di un formulario di identificazione (F.I.R.) per ogni *Produttore iniziale*, contenente tutti i dati previsti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, in assenza di tale imprescindibile condizione, il *Gestore IPPC* negherà l'accesso in impianto all'automezzo che ne sarà sprovvisto.

Art. 5 - Accesso all'impianto

5.1 Il servizio è reso nei giorni feriali dalle ore 6:30 alle ore 16:30 applicando il prezzo indicato al successivo art. 8, comma 1.

5.2 Sarà comunque espletato il servizio la domenica e i giorni festivi dalle ore 6:00 alle ore 11:00, nonché nei giorni feriali, dalle ore 06:00 alle ore 11:00, dietro applicazione di una maggiorazione del prezzo indicato pari al 38% sul prezzo base.

5.3 È consentito l'accesso all'impianto di discarica ai soli automezzi delle imprese autotrasportatrici in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

5.4 L'anagrafica del trasportatore e l'elenco degli autisti abilitati all'accesso all'impianto di smaltimento presenti nel sistema informativo del *Gestore IPPC* saranno esclusivamente quelli indicati in via preventiva dal *Nuovo Produttore-Conferitore*.

5.5 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* dichiara di conoscere ed accettare l'eventuale ed episodica circostanza che potrebbe generarsi all'atto del conferimento, legata ai numerosi conferimenti effettuati contestualmente da altre imprese autotrasportatrici, presso l'impianto di discarica, e che potrebbe determinare attese e/o code all'ingresso dell'impianto medesimo, per cause estranee all'operato del *Gestore IPPC*. Per tale evenienza il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinuncia sin da ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza

6.1 Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente contratto le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto

previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. e ad ogni altra normativa in materia di

sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'applicazione delle sanzioni in esso previste.

6.2 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, mediante apposita richiesta di documentazione.

6.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, al fine di fornire le informazioni dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto idonea e completa informativa per come trasmessagli all'uopo dal *Gestore IPPC*.

6.4 Il *Nuovo Produttore-Conferitore*, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs. n. 81 2008 ss.mm.ii., è obbligato a trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il servizio di trasporto il D.U.V.R.I. trasmessogli dal Gestore IPPC.

6.5 Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, comporterà il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*.

Art. 7 - Sicurezza e tutela ambientale

7.1 È onere del *Nuovo Produttore-Conferitore* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecniche dei veicoli utilizzati dall'impresa trasportatrice adeguate a tutelare l'ambiente. A questi fini, si considerano tali sia quelli

fisicamente stabilmente connessi in modo da costituire un'unica entità (veicolo allestito) che quelli costituiti da un autotelaio ed un cassone scarrabile.

7.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* assume su di sé l'obbligo di fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore, in tutte le condizioni di lavoro -- siano esse operative (scarico dei rifiuti) che di trasferimento (trasporto stradale) - garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore IPPC* da ogni responsabilità al riguardo.

TITOLO III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Art. 8 - Condizioni economiche del servizio

8.1 Il *Produttore Iniziale* assume esclusivamente su di sé l'obbligo di corrispondere il prezzo al gestore IPPC per il servizio di smaltimento eseguito da quest'ultimo.

Le parti concordano che l'ATO Ragusa Ambinete S.p.A. in liquidazione non è obbligata, neanche in solido con il *Comune/Produttore Iniziale* per la corresponsione del prezzo per il servizio di smaltimento eseguito dal gestore IPPC.

In ogni caso il *Produttore Iniziale* si obbliga a manlevare il *nuovo Produttore Conferitore* dal pagamento del prezzo dei servizi oggetto del presente contratto.

8.2 Per il servizio di smaltimento eseguito dal *Gestore IPPC* il prezzo che sarà corrisposto dal *Produttore iniziale* per il conferimento in discarica dei i rifiuti (frazione di sopravaglio e/o sovvalli con codice CER 19.12.12) da non sottoporre a trattamento è pari ad € 60,91/t. (euro sessanta/91) per ogni tonnellata, salvo conguaglio, oltre Tributo Speciale € 6,24/t. (euro sei/24), oltre ancora oneri di mitigazione ambientale (royalties) € 4,32/t. (euro quattro/32) oltre I.V.A. per legge.

8.3 Le Parti danno atto che l'adozione futura di eventuali provvedimenti amministrativi con i quali potrà essere modificato il prezzo troveranno immediata applicazione anche in riferimento ai conferimenti effettuati in virtù del presente contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c. .

8.4 Ai fini di quanto convenuto al precedente comma 2, il *Gestore IPPC* si obbliga ad inoltrare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* comunicazione dell'eventuale modifica del prezzo scaturente da provvedimenti amministrativi. Dal canto suo, il *Produttore iniziale* si obbliga a prendere atto di tale comunicazione e di porre in essere tutti gli adempimenti contabili previsti dalla normativa vigente agli artt. 183 e 193 D.Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm.ii.*, affinché venga assicurata la integrale copertura del servizio, che tenga in considerazione il mutamento del prezzo a valere dalla data indicata nel provvedimento amministrativo.

8.5 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 183, comma 2, e 159, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 *ss.mm.ii.*, l'accettazione integrale del presente contratto, costituisce assunzione di impegno per l'effettuazione di spesa, che per il presente rapporto, sulla base delle stime effettuate dal *Nuovo Produttore-Conferitore*, anche note al *Produttore Iniziale*, si quantifica presuntivamente in € _____/mese IVA compresa. In ogni caso l'adozione formale dell'impegno spesa da parte del *Produttore iniziale* dovrà essere trasmessa tempestivamente al *Gestore IPPC*.

Art. 9 Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Al termine di ogni mese il *Gestore IPPC* emetterà al *Produttore iniziale* fattura consuntiva relativa alle quantità di rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del *Nuovo Produttore-Conferitore*, in considerazioni ai quantitativi di rifiuti che l'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione indicherà con specifico riferimento ad ogni singolo Comune, che verrà inviata in ossequio alla normativa per tempo vigente in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, le Parti convengono di adempiere agli obblighi prescritti dalla Legge n. 244/2007 *ss.mm.ii.*, secondo le modalità e i termini dettati dal D.M. n 55/2013 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 213 della succitata Legge e dal D.L. n 66/2014 *ss.mm.ii.* e, in generale da qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

9.2 Fatto salvo quanto descritto al precedente comma 1, il *Produttore iniziale* si obbliga a comunicare tempestivamente il Codice Univoco dell'Amministrazione, il CIG, le denominazione di impegno di spesa o qualsiasi altro documento che possa rendersi utile ai fini dell'adozione degli atti amministrativi e che il *Gestore IPPC* indicherà in fattura.

9.3 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato dal *Produttore iniziale* interamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della fattura da parte del *Produttore iniziale* tramite bonifico bancario, trasmettendo, entro il medesimo termine, copia della contabilità bancaria relativa al bonifico effettuato.

9.4 Il mancato o ritardato pagamento delle fatture ricevute nei termini temporali indicati al precedente comma 3 comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 *ss.mm.ii.* oltre alla facoltà del *Gestore IPPC* di dare applicazione dell'art. 1460 c.c. salvo l'onere di darne comunicazione, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore*. Il *Produttore iniziale* dichiara di adempiere alle obbligazioni contrattuali in piena aderenza alla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito

dal D.Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*, dal D.Lgs. n.267/2000 *ss.mm.ii.* dalla L.R. n.9/2010

ss.mm.ii. e da qualsiasi altra fonte normativa disciplinante la formazione degli atti

della pubblica amministrazione. Quanto convenuto al presente comma troverà

applicazione anche in riferimento ad eventuali precedenti rapporti contrattuali

intercorsi tra le Parti, le cui situazioni di credito/debito sono strettamente connesse

alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal presente contratto.

9.5 Qualora richiesto dal *Gestore IPPC*, il *Produttore iniziale* si impegna entro i

successivi 3 (tre) giorni a rilasciare apposita dichiarazione attestante il rispetto

dell'ordine cronologico dei pagamenti, fornendo atti e documenti a supporto. Il

mancato riscontro si configurerà quale grave inadempimento contrattuale del

Produttore iniziale che determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto,

con conseguente interruzione del servizio di smaltimento da parte del *Gestore IPPC*,

la cui responsabilità sarà da addebitarsi proprio a tale grave inadempimento. In tale

evenienza il servizio verrà interrotto senza che *Gestore IPPC* sia tenuto a dare

preavviso alcuno.

9.6 La quantità di rifiuti conferiti, cui fare riferimento, sia ai fini di conferimento sia

ai fini della fatturazione nei confronti del *Produttore iniziale*, è quella risultante dalla

individuazione effettuata dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione- gestione

Commissariale nei modi di cui al comma 1 sulla base dei report mensili pro-quota

scaturente dalle bolle di pesatura effettuata presso l'impianto di smaltimento del

Gestore IPPC. Tale bolla sarà redatta contestualmente alle attività di pesatura che

avverrà in contraddittorio tra il *Gestore IPPC* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* o suo

rappresentante, intendendosi anche l'impresa trasportatrice, e sarà dagli stessi

debitamente siglata a titolo di conferma di quanto in essa rappresentato. Le Parti

convengono espressamente che il *Gestore IPPC* dovrà inviare al *Produttore iniziale* e al *Nuovo Produttore-Conferitore* apposito documento di variazione nei casi esclusivi di mero errore materiale. Per tale evenienza il *Produttore iniziale* e il *Nuovo Produttore-Conferitore* rinunciano sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

9.7 Per le finalità di cui al presente contratto, il *Produttore iniziale* dichiara di conoscere, condividere e, quindi, accettare i criteri di quantificazione e fatturazione indicati al precedente comma 6, anche con riferimento all'art. 8, comma 4, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia obiezione, lamentela e/o istanza.

Art. 10 Certificazione di credito

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il *Produttore iniziale* ha l'obbligo di rilasciare, in favore del *Gestore IPPC*, apposita certificazione secondo le modalità, le condizioni ed i termini sanciti dal D.L. n. 185/2008 *ss.mm.ii.* dal D.L. n. 35/2013 *ss.mm.ii.*, dal D.L. n. 66/2014 *ss.mm.ii.* e qualsiasi altra eventuale disposizione normativa anche se non espressamente menzionata.

10.2 In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte del *Produttore iniziale* troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla medesima normativa.

TITOLO IV – CONDIZIONI ACCESSORIE

Art. 11 Impossibilità sopravvenuta

11.1 Nel caso in cui il *Gestore IPPC* non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle proprie obbligazioni rinvenienti dal presente

contratto, per cause ad esso non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'impossibilità di assicurare congiuntamente il servizio a tutti i conferitori, la diminuita capacità ricettiva dell'impianto, ovvero altre evenienze quali guasti all'impianto, avverse condizioni meteo climatiche, strada di accesso da mantenere, ecc., troveranno applicazione, a seconda dei casi, l'art. 1463 e l'art. 1464 c.c. .

11.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere del *Gestore IPPC*, ove possibile, informare con anticipo il *Produttore iniziale*, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

11.3 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dichiarano di conoscere ed accettare l'eventuale circostanza descritta ai superiori commi 1 e 2, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* in materia di protezione dei dati personali, il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* sono tenuti a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovessero venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere nel comunicare in alcun modo in tutto o in parte, i suddetti dati a terzi, salvo che tale trattamento sia imposto da normativa comunitaria o nazionale.

12.2 Il *Nuovo Produttore-Conferitore* e il *Produttore iniziale* dovranno tenere indenne il *Gestore IPPC* da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte

dell'autorità e/o dai soggetti interessati, a causa del trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni di legge.

12.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.* le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

12.4 In qualunque momento ciascuna parte potrà rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalle disposizioni normative in materia di privacy (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 *ss.mm.ii.*).

Art. 13 - Obbligo di tracciabilità

13.1 Il *Gestore IPPC* si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 *ss.mm.ii.*, nonché della Legge Regionale n. 15/2008.

13.2 Il *Gestore IPPC*, pertanto, dovrà comunicare con separata nota il conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, su cui dovranno essere accreditati i pagamenti.

13.3 Il *Gestore IPPC* indicherà nelle fatture il Codice GIG e il Codice Univoco Ufficio comunicati dal *Produttore iniziale*. Sarà onere del *Produttore iniziale* comunicare tempestivamente al *Gestore IPPC* ogni eventuale variazione dei codici oggetto del presente comma.

Art. 14 - Registrazione del Contratto

14.1 Il presente contratto ha natura di scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge e potrà essere registrato su richieste di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

14.2 L'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. n. 131/1986.

Art. 15 - Comunicazioni

15.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi ai sensi del presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Gestore IPPC: oikospa@pec.it;

Nuovo Produttore-Conferitore: gestionerifiutiato7.ragusa@pec.it;

Produttore iniziale: _____.

Art. 16 Foro competente

16.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

16.2 Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____ ATO Ragusa S.p.A. in Liquidazione

OIKOS S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole di cui



agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____

ATO Ragusa S.p.A. in Liquidazione

OIKOS S.p.A.